

Sez. 6, Sentenza n. 24432 del 2010 (ECLI:IT:CASS:2010:24432PEN)
Data udienza: 16/02/2010 Data Deposito: 28/06/2010
N. Registro Generale: 005464/2009
Provv.orig.: 001157/2008 CORTE APPELLO ROMA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81, Decr. Pres. Rep. del 1990 num. 309 art. 73, Cod. Pen. art. 609 bis com. 1, Cod. Pen. art. 609 ter, Decr. Pres. Rep. del 1990 num. 309 art. 73 com. 5, Decr. Pres. Rep. del 1990 num. 309 art. 80, Decr. Pres. Rep. del 1990 num. 309 art. 75, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge Cost. art. 3, Legge del 1990 num. 309 art. 73

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere
Dott. MILO Nicola - Consigliere
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. D. S. G., nato il (OMISSIS); 2. E. G., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 16 ottobre 2008 n. 6746; Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. Carlo DI CASOLA, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; Sentita l'arringa dell'avv. MARRONARO MARCO, difensore del D.S., il quale ne ha chiesto l'accoglimento; osserva:

IN FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 16 luglio 2007 n. 2011 il G.u.p. del Tribunale di Roma dichiarava D.S. G. colpevole 5) del reato previsto dall'art. 81 cpv. c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, commesso in Roma fino al mese di maggio 2005; e E.G. colpevole 6) del reato previsto dall'art. 81 cpv. c.p., art. 609 bis c.p., commi 1 e 2, lett. a), e art. 609 ter c.p., commesso in (OMISSIS), obbligando le minori T.A., To.La ed A.E. a compiere e subire atti sessuali, approfittando dello stato psico-fisico di inferiorità delle stesse a causa dell'assunzione di grandi quantità di alcool e cocaina, da lui stesso somministrata; e 7) del reato previsto dall'art. 81 cpv. c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e art. 80, comma 1, lett. a) ed f), perché nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo 6) dell'imputazione, deteneva illecitamente quantità imprecisate di cocaina; e condannava il D.S., con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata e la diminuzione del rito, alla pena di quattro anni di reclusione ed Euro 20.000 di multa con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni; e l'E., con la continuazione e la diminuzione del rito, alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione ed Euro 40.000 di multa con interdizione perpetua dai pubblici uffici. Avverso la predetta sentenza proponevano appello i difensori degli imputati, chiedendo per il D.S. l'assoluzione, o, in subordine, previo riconoscimento dell'attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e delle attenuanti generiche, la riduzione al minimo della pena; e per l'E., l'assoluzione dal reato contestato al capo 6) per l'esistenza di valido consenso delle parti offese e dal reato contestato al capo, 7) dell'imputazione

trattandosi di uso di gruppo o, in subordine, il riconoscimento dell'attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e la riduzione al minimo della pena. Con sentenza del 16 ottobre 2008 n. 6746 la Corte d'appello di Roma, in parziale accoglimento dell'impugnazione, assolveva l'E. dal reato contestato al capo 6 dell'imputazione perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena in sei anni di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa; escludeva per il D.S. l'aggravante del D.P.R. n.309 del 1990, art. 80, e rideterminava la pena in tre anni di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: - il D.S.; - violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, e art. 73, comma 5, e carenza e contraddittorietà della motivazione (art.606 c.p.p., lett. b) ed e)) perché il Giudice d'appello ha negato la sussistenza dell'uso di gruppo, senza considerare lo stato di tossicodipendenza del D.S. e la consapevolezza degli altri soggetti della disponibilità della cocaina da lui assicurata durante i loro incontri e della destinazione all'uso comune, senza corrispettivo, nonché della lieve offensività del fatto, avuto riguardo, oltre alla qualità e alla quantità dello stupefacente, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione, secondo la proporzionalità dettata dal criterio di ragionevolezza imposto dall'art. 3 Cost.; - l'E.; - mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)) in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, alla presunta conoscenza da parte del ricorrente dell'età minore delle persone offese e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata. Le impugnazioni proposte sono entrambe inammissibili. Per giurisprudenza costante in materia di stupefacenti non sono punibili, e rientrano pertanto nella sfera dell'illecito amministrativo previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75, (testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), l'acquisto e la detenzione di droga destinata all'uso personale che avvengano sin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di altri soggetti dei quali sia certa l'identità e manifesta la volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo, giacché in tal caso l'omogeneità teleologica della condotta dell'agente rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo caratterizza la detenzione come codetenzione e impedisce che egli si ponga in rapporto di estraneità e diversità rispetto agli altri, con conseguente impossibilità di connotazione della sua condotta come cessione (Cass., Sez. 6[^], 1 marzo 2007 n. 37078, ric. Antonini; Sez. 4[^], 10 luglio 2007 n. 35682. ric. Di Riso e altri; Sez. 4[^], 23 febbraio 2009 n. 7939, ric. D'Aniello e altro; Sez. 5[^] 4 luglio 2006 n. 31443, ric. Roncucci; Sez. 6[^] 3 giugno 2004 n. 31456, ric. Altobelli ed altro; Sez. 6[^], 3 giugno 2003 n. 28318, ric. Orsini; Sez. 4[^], 29 novembre 2000 n. 10745, ric. Catania; Sez. 4[^], 11 maggio 2000 n. 12001, ric. Acqua F.; Sez. 6[^], 4 giugno 1999 n. 9075, ric. De Carolis; Sez. U, 28 maggio 1997 n. 4, ric. P.M. in proc. Iacolare); con la precisazione che per ritenere la sussistenza della codetenzione di sostanze stupefacenti per uso di gruppo deve attribuirsi rilievo alla destinazione della sostanza stupefacente al comune consumo personale, e non alla destinazione delle sostanze all'uso contestuale (Cass., Sez. 4[^], 7 luglio 2008 n. 37989, ric. Gazzabin; in presenza di queste condizioni, non può escludersi una situazione di uso di gruppo nel caso in cui più persone decidano concordemente e unitariamente di consumare un quantitativo di droga già detenuto da una di esse (Cass., Sez. 6[^], 10 marzo 2008 n. 29174, ric. Del Conte)). L'omogeneità teleologica della condotta non si riscontra, e il consumo di gruppo non si verifica, nel caso in cui l'agente utilizzi la sostanza stupefacente da lui procurata o già in suo possesso per iniziare all'uso di essa non consumatori, nei quali manca lo scopo che caratterizza la detenzione come codetenzione, sicché egli si trova in rapporto di estraneità e diversità rispetto a coloro cui fornisce la droga e la sua condotta si connota come cessione. A quest'orientamento si è correttamente attenuto il Giudice d'appello, osservando che nella specie non risultava un accordo preesistente, ossia un preventivo incarico, tra l'agente e gli altri soggetti, bensì il suo piacere di estendere l'uso dello stupefacente alla propria convivente ed alla sua amica, quando si trovava presso di loro. Di conseguenza i vizi dedotti dal D.S. col suo motivo di ricorso appaiono manifestamente insussistenti. Quanto al ricorso dell'E. si osserva che, per giurisprudenza costante, in materia di stupefacenti la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (Cass., Sez. 4[^], 21

dicembre 2004 n. 10211, ric. P.G. in proc. D'Aquilio). Infatti, solo una valutazione complessiva del fatto (mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità delle sostanze) consente in concreto un giudizio di lieve offensività del reato; e pertanto le condizioni dell'azione, come possono portare a far ritenere di rilevante offensività la detenzione per spaccio di una modesta quantità di droga, così possono portare a neutralizzare l'elemento ponderale e qualitativo e, quindi, a far ritenere come dotata di un minimo di offensività la detenzione per spaccio di una quantità non modesta di droga (Cass., Sez. 4^a, 12 aprile 1995 n. 8035, ric. P.G. in proc. Mini). Nella sentenza impugnata la motivazione risulta dal riferimento (per quanto già esposto..) agli argomenti trattati con riguardo al coimputato D.S. e al confronto con la posizione di questo (a fronte di un contesto ancora più squallido). Appare evidente l'argomentazione con cui il Giudice d'appello ha negato le attenuanti richieste, confermando sul punto la prima sentenza, in cui la decisione è pure giustificata con riguardo alle condotte poste in essere dall'imputato in danno di minorenni, inducendole al consumo di cocaina e pretendendo il compenso della cessione mediante prestazioni sessuali, senza giustificazione anche in considerazione dell'età matura dello stesso. Non senza rilevare che il quantitativo di stupefacente non era irrilevante, dato che A.E. attesta la disponibilità da parte dell'E. di un sasso di quattro grammi di cocaina. La prima sentenza è stata altresì confermata nei confronti del ricorrente in ordine alla contestata aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art.80, ritenuta sulla base della testimonianza delle stesse ragazze minorenni To. La. ed A.E., non contestata dall'imputato, che non ha dedotto nei motivi d'appello la sua pretesa mancata conoscenza dell'età minore delle due, in contrasto con la disposizione dell'art. 606 c.p.p., u.c., prevista a pena d'inammissibilità. Il motivo di ricorso dell'E. è quindi manifestamente privo di fondamento. Pertanto entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 (mille) ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010